

DECISIONE (UE) 2016/1983 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2014****relativa alla misura SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) riguardante Trentino NGN s.r.l. in seguito al ritiro dell'Italia dal progetto***[notificata con il numero C(2014) 3159]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 24 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte dei tre principali operatori di telecomunicazione alternativi attivi in Italia (Wind, Fastweb e Vodafone). Con argomentazioni dettagliate, essi hanno sostenuto che il progetto avviato dalla provincia autonoma di Trento (PAT o la Provincia) per la realizzazione di un'infrastruttura NGA in tutto il territorio della Provincia di fatto si configurava come aiuti di Stato a Telecom Italia (TI), concesso in violazione delle regole di concorrenza di cui agli orientamenti sulle reti a banda larga ⁽²⁾. In particolare, i denunciatori hanno sostenuto di non essere stati adeguatamente informati né consultati dalla PAT in merito ai progetti e agli obiettivi della Provincia, che il beneficiario era stato già scelto e che l'infrastruttura selezionata, una volta installata, avrebbe impedito l'effettivo gioco della concorrenza.
- (2) In seguito a una richiesta di informazioni inviata il 22 giugno 2011, le autorità italiane hanno risposto il 20 luglio 2011, sostenendo che la loro intenzione era di rispettare il principio dell'investitore in economia di mercato (MEIP), che il loro intervento non costituiva un aiuto di Stato e che, di conseguenza, non era necessario che soddisfacesse le condizioni di compatibilità degli orientamenti sulle reti a banda larga. Il 4 novembre 2011, dopo avere eliminato le informazioni riservate, la risposta delle autorità italiane è stata trasmessa ai denunciatori, i quali hanno presentato ulteriori osservazioni e documenti in data 29 novembre e 7 e 16 dicembre 2011. Tra gennaio e maggio 2012, le autorità italiane hanno trasmesso numerose informazioni particolareggiate. Tra febbraio e maggio 2012 anche i denunciatori hanno fornito ulteriori informazioni. Durante tale periodo, con ciascuna delle parti coinvolte sono state organizzate varie riunioni e teleconferenze.
- (3) Con decisione del 25 luglio 2012 (la «decisione di avvio»), la Commissione ha informato l'Italia di avere avviato, in relazione al progetto, il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato. Dopo avere eliminato le informazioni riservate, la decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ e gli interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni.
- (4) Con lettere del 22 e del 23 novembre 2012, la Commissione ha ricevuto dall'Italia osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Inoltre, la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle parti interessate: dai rappresentanti di Telecom Italia il 3 dicembre 2012 e dai rappresentanti di Wind, Fastweb e Vodafone il

⁽¹⁾ GU C 323 del 24.10.2012, pag. 6.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7), rivisti nel 2013: Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.

